

Corte di Giustizia Tributaria II grado della Sicilia sez. III, 08/03/2024, n. 1989

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata n. 6668/8/2015 del 2.7.2015 depositata il 24.9.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da (*omissis*), avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione delle Entrate sulla sua istanza di rimborso della somma pari al 50% della ritenuta IRPEF a tassazione separata subita sulle somme erogategli per incentivo all'esodo.

In particolare, i giudici di prime cure ritenevano che l'istanza di rimborso fosse stata presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi.

Avverso tale sentenza, (*omissis*) proponeva appello, insistendo (più che censurando specifici passaggi della sentenza impugnata) sulla violazione da parte dell'Ufficio di una legge dello Stato, posto che avrebbe dovuto considerarsi il normale termine di prescrizione piuttosto che il termine di decadenza di cui all'art. 38 D.P.R. n. 602/73, e in ogni caso adducendo che il termine dei 48 mesi per la presentazione della istanza di rimborso, in realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale decorreva dall'ordinanza della CGUE del 16.1.2008.

L'Amministrazione delle Entrate Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio, controdeducendo ai motivi di appello. All'udienza del 5 febbraio 2024 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame proposto è infondato. Ed invero, l'art. 38 D.P.R. n. 602/73 fissa il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento entro il quale il soggetto che lo ha effettuato può presentare istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

Nel caso in esame si verte proprio in un caso di inesistenza dell'obbligo del versamento, poichè l'effetto delle pronunzie della Corte Europea retroagisce, travolgendo la normativa per la quale è stato ravvisato il carattere discriminatorio contrastante con il diritto comunitario. Si vuole dire, in altre parole, che l'intervento della Corte Europea ha comportato la disapplicazione della legislazione nazionale discriminatoria ed ha fatto, quindi, venire meno, per il suo effetto retroattivo che inficia fin dall'origine la validità della norma, quell'obbligo in forza del quale era stato effettuato il versamento oggetto del presente giudizio.

Da ciò l'inesistenza dell'obbligo in capo (anche) all'odierno appellante. Sennonché, le pronunzie della Corte Europea, così come quelle della Corte Costituzionale che dichiarano

l'illegitimit  di una norma nazionale, non incidono sui rapporti gi  definiti, tali dovendosi intendere tutti quelli in cui   intervenuta una sentenza irrevocabile, ovvero non sia stato impugnato l'atto applicativo, ovvero ancora siano maturate la prescrizione e la decadenza.

In tal senso si sono pronunziate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 16 giugno 2014 n. 13676 (che questa Corte condivide appieno e da cui non ha ragione per discostarsi, con conseguente rigetto del secondo motivo di appello proposta dal (*omissis*)) affermando, appunto, che   il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta   stata operata, opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia   come quella che assiste la declaratoria di illegitimit  costituzionale   incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorch  sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Nel contempo, la medesima sentenza ha statuito che le suddette esigenze di certezza delle situazioni giuridiche prevalgono necessariamente sui principi elaborati in tema di *overruling* (v. sentenza citata, secondo la quale, infatti, allorch  un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimit  in tema di *overruling* non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto pi  cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti).

Nella fattispecie qui in esame, era, appunto, gi  maturata la decadenza per il decorso del termine di cui all'art. 38 sopra ricordato con riferimento alla data di effettiva trattenuta delle somme (risalente al 2001), e, dunque, il rapporto tributario si era, comunque, gi  definitivamente consolidato alla data in cui (19.10.2009), poi,   stata presentata l'istanza di rimborso. Nella specie, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del contribuente   ossia che la ritenuta era stata operata applicando l'aliquota piena e non l'aliquota dimidiata   attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta, mediante la ripetizione del 50% dell'importo calcolato dal datore di lavoro in base all'aliquota intera.

Questa Corte, facendo proprie le argomentazioni della Corte di Cassazione, rigetta dunque l'appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. In relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sezione Terza, rigetta l'appello proposto da (*omissis*) nei confronti della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, confermando la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *Il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la proposizione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta Ã" stata operata. Tale principio si applica anche nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia.*

Supporto Alla Lettura :

IRPEF

L'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Ã" disciplinata dal titolo I del D.P.R. n.917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), il cui presupposto Ã" il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di reddito indicate nell'art.6 del D.P.R.n.917/1986:

- fondiari, cioÃ" dei fabbricati e dei terreni
- di capitale
- di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione)
- di lavoro autonomo
- di impresa
- diversi (elencati nell'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi)

Le caratteristiche dell'imposta IRPEF: diretta, personale, progressiva per scaglioni di reddito

- **diretta:** grava direttamente sul reddito delle persone fisiche.
- **personale:** perchÃ© colpisce in modo autonomo i redditi di ciascun contribuente ed anche perchÃ© tiene conto di circostanze estranee alla produzione delle diverse categorie di reddito (quali particolari tipologie di spese sostenute e carichi di famiglia) che determinano deduzioni dal reddito complessivo e detrazioni dall'imposta lorda.
- **progressiva per scaglioni:** il prelievo cresce in modo piÃ¹ che proporzionale rispetto al crescere del reddito imponibile tramite un sistema di aliquote crescenti applicate al reddito imponibile suddiviso in scaglioni di reddito.

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Per queste ultime Ã" imponibile solo il reddito prodotto in Italia, mentre per quelle residenti in Italia sono imponibili i redditi ovunque prodotti. L'Irpef, dunque, si applica sul reddito complessivo del soggetto. L'imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.